


FEDERAZIONE MODA ITALIA-CONFCOMMERCIO

VADEMECUM SICUREZZA GENERALE DEI P RODOTTI



REGOLAMENTO UE 988/2023

LA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Federazione Moda Italia-Confcommercio affianca le aziende della distribuzione commerciale della Moda nella serie di scelte che dovranno affrontare nell'immediato futuro sulla Sicurezza Generale dei Prodotti a seguito delle novità legislative introdotte dal Regolamento UE 988/2023 - GPSR.

La Federazione accompagna le imprese con un importante ed apprezzato supporto tecnico informativo accompagnato da utili consigli pratici.

LE NOVITÀ PRINCIPALI

Articolo 1 - Obiettivo e oggetto

1. L'obiettivo generale del Regolamento è di **migliorare il funzionamento del mercato interno**, garantendo un livello elevato di **protezione dei consumatori**.
2. Il presente Regolamento stabilisce norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, siano essi **nuovi, usati, riparati o ricondizionati**

Articolo 3 – Definizioni

La Direttiva UE 2001/95 prevedeva 8 definizioni. Il Regolamento (UE) 988/2023 ne prevede **28**

...

- 6) «**Messa a disposizione sul mercato**» ⇒ la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- 7) «**Immissione sul mercato**» ⇒ la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato Ue;
- 8) «**Fabbricante**» ⇒ qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo **commercializza apponendovi il nome o marchio di tale persona**;
- 9) «**Rappresentante autorizzato**» ⇒ la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante;

10) «**Importatore**» ⇒ qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto originario di un paese terzo;

11) «**Distributore**» ⇒ qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;

14) «**Fornitore di un mercato online**» ⇒ un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un'interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti;

Articolo 4 – Vendite a distanza

I prodotti messi in **vendita online** o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati **messi a disposizione sul mercato se l'offerta è destinata ai consumatori della UE**.

Un'offerta di vendita è da considerarsi destinata ai consumatori della UE quando l'operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno o più Stati membri

Articolo 5 – Obbligo generale di sicurezza

Gli operatori economici immettono o mettono a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.

Articolo 9 - Obblighi dei fabbricanti

- Immettono sul mercato prodotti sicuri.
- Effettuano **analisi dei rischi** e redigono **documentazione tecnica** che viene costantemente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di vigilanza per 10 anni dalla data d'immissione sul mercato del prodotto.
- Garantiscono **procedure per assicurare la conformità** nel tempo dei prodotti fabbricati in serie.

- **Indica sul prodotto o a corredo i dati di tracciabilità e i contatti** e, se del caso, istruzioni e **informazioni sulla sicurezza**.
- Per **prodotti pericolosi immessi** sul mercato adotta misure correttive (conformazione/ritiro/richiamo) informano i consumatori e le autorità di vigilanza attraverso il **Safety Business Gateway**. Tali da informazioni sono rese disponibili dalla Commissione ai consumatori sul portale Safety Gate .
- **Informano gli altri operatori economici** nella catena di fornitura di qualsiasi problema di sicurezza legato ai prodotti.
- Mettono a disposizione dei consumatori canali di comunicazione (**numero di telefono, un indirizzo elettronico o una sezione apposita del loro sito web**), che consentano ai consumatori di segnalare incidenti e problemi di sicurezza
- Tengono un **registro dei reclami** aggiornato.
- Conservano nel registro solo i dati personali necessari e solo per il tempo necessario ai fini dell'indagine e comunque per non più di cinque anni dalla data del loro inserimento

Articolo 11 - Obblighi degli Importatori

- Assicurarsi che i **prodotti da immettere** sul mercato **siano sicuri**.
- Assicurarsi che il fabbricante abbia effettuato **l'analisi dei rischi** e redatto la **documentazione tecnica** e la tengono a disposizione delle autorità di vigilanza per 10 anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto.
- Aggiungere i **propri riferimenti completi**.
- Assicurarsi che siano presenti le informazioni obbligatorie e non siano coperte da altre etichette.
- **Informare il fabbricante** in caso di prodotti **pericolosi** immessi sul mercato.
- Assicurarsi che **siano adottate le misure correttive necessarie**. In caso contrario, **dette misure le adotta l'importatore**;

- Garantire che i **consumatori siano immediatamente informati**.
- **Informare le autorità di vigilanza** del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato tramite il **Safety Business Gateway**.
- **Informare gli altri operatori economici** nella catena di fornitura di qualsiasi problema di sicurezza legato ai prodotti che gestisce.
- Verificare che i **canali di comunicazione** messi a disposizione dal fabbricante siano pubblicamente **a disposizione dei consumatori**.
- Se tali canali non sono disponibili, **provvedere a crearne**.
- **Indagare sui reclami presentati** e archiviare tali reclami nel registro dei reclami del fabbricante o nel proprio registro interno.

Articolo 12 - Obblighi degli Distributori

- **Verificare** che il fabbricante e/o importatore abbiano **etichettato il prodotto con le informazioni obbligatorie**.
- **Non mettere a disposizione sul mercato** il prodotto se **non conforme**.
- **Informare** il fabbricante o l'importatore in caso di prodotti pericolosi o non conformi che hanno messo a disposizione sul mercato
- **Assicurarsi** che siano adottate le **misure correttive** necessarie
- **Provvedere** affinché le autorità di vigilanza del mercato siano **immediatamente informate** tramite il **Safety Business Gateway**.

Articolo 19 - Obblighi degli Operatori economici in caso di vendite a distanza

Se gli operatori economici **mettono i prodotti a disposizione sul mercato online** o su altri mezzi di vendita a distanza, l'offerta di tali prodotti deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:

- a) **nome, denominazione commerciale** registrata o **marchio** registrato del fabbricante, così come **l'indirizzo postale ed elettronico** al quale può essere contattato;
- b) se il fabbricante non è stabilito nella UE, nome, indirizzo postale ed elettronico del **responsabile dell'immissione sul mercato**;
- c) informazioni che consentono **l'identificazione del prodotto**, compresi **un'immagine del prodotto**, il **tipo** e qualsiasi **altro identificatore del prodotto**;
- d) **qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza** che deve essere apposta sul prodotto o sull'imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, **in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori**, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

Articolo 20 - Obblighi degli Operatori economici in caso di incidenti relativi alla sicurezza dei prodotti

- Il **fabbricante garantisce che, attraverso il Safety Business Gateway**, un incidente causato da un suo prodotto sia notificato senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente.
- La notifica include il tipo e il numero di identificazione del prodotto e le circostanze dell'incidente, se note, gli effetti che esso ha causato (morte/ gravi effetti nocivi, permanenti o temporanei, per la salute e la sicurezza).

- **Gli importatori e i distributori** che sono a conoscenza di un incidente causato da un prodotto che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato **informano senza indebito ritardo il fabbricante al riguardo.**
- Il fabbricante effettua la notifica o incarica l'importatore o uno dei distributori di effettuare la notifica.
- Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, la persona responsabile dell'immissione che è a conoscenza di un incidente provvede affinché la notifica sia effettuata.

Articolo 22 - Obblighi specifici dei fornitori di mercati online relativi alla sicurezza dei prodotti

Le piattaforme **online** devono **registrarsi** sul portale **Safety Gate** e prevedere un **punto unico di contatto** per comunicare in modo diretto con consumatori e consentire agli **operatori commerciali** che offrono il prodotto di **fornire almeno le seguenti informazioni** per ciascun prodotto offerto e garantiscono che esse siano visualizzate o rese altrimenti facilmente accessibili ai consumatori:

- a) (...) nome, denominazione commerciale o marchio registrato del fabbricante, indirizzo postale ed elettronico al quale il fabbricante può essere contattato;
- b) se il fabbricante non è stabilito nella UE i riferimenti completi del Responsabile dei prodotti immessi sul mercato UE
- c) informazioni che consentono l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto;
- d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza (...) in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

Le procedure interne dei fornitori online comprendono meccanismi che consentono all'operatore commerciale di fornire una autocertificazione con cui si impegna a offrire solo prodotti conformi al regolamento e, se del caso, informazioni supplementari sull'identificazione.

Se viene rilevato un prodotto non sicuro sulla piattaforma, il marketplace deve agire rapidamente per rimuoverlo dal sito e informare i consumatori e sospendere fornitura del servizio.

UN UTILE CONSIGLIO: UN TIMBRO NELLE COPIE COMMISSIONI

Il **timbro ad hoc**, da apporre **sulle copie commissioni e conferme d'ordine** al momento della sottoscrizione del contratto con il fornitore **o da inserire in calce alla mail/pec di conferma dell'ordine**, è un **utile strumento** realizzato da **Federazione Moda Italia-Confcommercio** a tutela degli operatori commerciali affinché venga garantito che le forniture di prodotti di Moda per il mercato interno siano corredate da etichette scritte almeno in italiano ed a norma.

L'apposizione del timbro testimonia, infatti, **l'attenzione** e la **buona condotta dell'operatore commerciale** che potrà essere prodotta anche in caso di controlli.

La merce deve essere consegnata etichettata in lingua Italiana, ex Regolamento (UE) 2011/1007 per i prodotti tessili; DM 11 aprile 1996 di recepimento della Direttiva 94/11/CE, per le calzature; D.Lgs. 190/2017, D.Lgs. 206/2005 e D.Lgs. 68/2020 per l'utilizzo corretto dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e nel rispetto della normativa vigente in materia di Sicurezza generale dei prodotti ex Regolamento (UE) 2023/988, e successive modificazioni.

FEDERAZIONE MODA ITALIA

CONFCOMMERCIO

...E ANCORA

Oltre al **TIMBRO**, **Federazione Moda Italia-Confcommercio** mette a disposizione delle **Associazioni territoriali di Confcommercio** una **traccia di comunicazione** da personalizzare secondo le singole esigenze e sensibilità aziendali a testimonianza dell'**attenzione** e della **buona condotta dell'operatore commerciale** che potrà, peraltro, essere prodotta anche in caso di controlli:

Spettabile azienda,

dal 13 dicembre 2024 è entrato in vigore il [REGOLAMENTO \(UE\) 2023/988 sulla Sicurezza Generale dei Prodotti UE](#) che prevede obblighi per tutti gli Operatori economici sia nella fase d'immissione sul mercato dell'Unione Europea sia nella fase della loro messa a disposizione sul mercato.

A tal fine, nella certezza che la Vostra azienda abbia adottato tutte le accortezze previste dalla normativa e declinando eventuali nostre responsabilità per la messa a disposizione sul mercato dei Vostri prodotti, in un'ottica di collaborazione segnaliamo l'esigenza che la merce sia consegnata etichettata in lingua Italiana, con gli estremi della Vostra azienda - nome, ragione sociale o marchio ed anche indirizzo completo della sede - e nel rispetto delle disposizioni ex Regolamento (UE) 2011/1007 per i prodotti tessili; DM 11 aprile 1996 di recepimento della Direttiva 94/11/CE, per le calzature; D.Lgs. 68/2020 per l'utilizzo corretto dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia»; D.Lgs. 190/2017 sulla Disciplina sanzionatoria sull'etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili; D.Lgs. 206/2005 - Codice del Consumo e nel rispetto della normativa vigente in materia di Sicurezza generale dei prodotti ex Regolamento (UE) 2023/988, e successive modificazioni.



Federazione Moda Italia - Confcommercio



[Corso Venezia 53, 20121 - Milano](#)



+39.02.89079865



fedmoda@confcommercio.it



<https://www.federazionemodaitalia.it/>